



COMMISSIONE EUROPEA

Nota orientativa sulla sintesi annuale relativa alle azioni strutturali e al Fondo europeo per la pesca (revisione 2009)
(a norma dell'articolo 53ter, paragrafo 3 del regolamento finanziario modificato¹)

La presente nota costituisce un documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione. In conformità con il diritto comunitario applicabile, essa fornisce alle autorità pubbliche, ai professionisti del settore, ai beneficiari, anche potenziali, e ad altri soggetti coinvolti nel monitoraggio, controllo o nell'attuazione della politica di coesione un orientamento tecnico sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme comunitarie in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione a tali norme, al fine di facilitare l'attuazione dei programmi operativi e favorire le buone prassi. Tuttavia, esso lascia impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia europea e del Tribunale di primo grado nonché la futura attività decisionale svolta dalla Commissione.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n.1995/2006, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

1. DISPOSIZIONI GIURIDICHE

Il paragrafo 44 dell'accordo interistituzionale² stipula che:

“Le istituzioni convengono sull'importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare l'onere amministrativo, il che ha come prerequisito la semplificazione della normativa sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. ... Gli Stati membri s'impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.”

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europea è stato modificato dal Consiglio nel 2006 allo scopo di attuare tale accordo. Il nuovo articolo 53ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1995/2006 stipula che: *"Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili."*

A sua volta l'articolo 53ter, paragrafo 3, è stato attuato dall'articolo 42bis delle modalità di esecuzione modificate³ del regolamento finanziario:

1. *La sintesi è elaborata dall'autorità o dall'organismo designati dallo Stato membro per il settore di spesa interessato, nel rispetto delle norme settoriali.*
2. *La sintesi relativa alle revisioni contabili:*
 - (a) *comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, i certificati emessi dagli organismi di certificazione, e per quanto riguarda le misure strutturali e le misure analoghe, i pareri sulla revisione contabile redatti dalle autorità di revisione;*
 - (b) *viene presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la revisione contabile delle spese agricole nonché delle misure strutturali e delle misure analoghe.*
3. *La sintesi relativa alle dichiarazioni:*
 - (a) *comprende per quanto riguarda l'agricoltura, le dichiarazioni di affidabilità emesse dagli organismi pagatori e, per quanto riguarda le misure strutturali e le misure analoghe, le certificazioni effettuate dalle autorità di certificazione;*
 - (b) *viene presentata entro il 15 febbraio dell'esercizio finanziario successivo per le spese agricole nonché per le misure strutturali e le misure analoghe.*

La presente nota formula raccomandazioni sulle modalità di attuazione di queste disposizioni per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per la pesca (in seguito "i fondi"), per ottenere informazioni coerenti, comparabili e utili, conformemente agli obiettivi dell'accordo interistituzionale, e in particolare per conseguire una dichiarazione di affidabilità positiva, e tenendo conto del parere n. 6/2007 emesso dalla Corte dei conti europea. Il Fondo

² GU C 139 del 14.06.2006, pag. 1.

³ Regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111 del 28.04.2007)

europeo per la pesca è compreso in quanto si tratta di un fondo in gestione concorrente e costituisce una “misura analoga” alle azioni strutturali.

2. ATTUAZIONE PRATICA

La Commissione conferma che il suo Servizio giuridico ha emesso un parere formale in base al quale quanto disposto all'articolo 53ter, paragrafo 3 del regolamento finanziario si applica a qualunque spesa del bilancio comunitario anche per il periodo 2000-2006.

2.1. Per che cosa sarà utilizzata la sintesi annuale?

La sintesi annuale è destinata a migliorare la gestione dei rischi e a rafforzare la catena di responsabilizzazione nel processo di gestione concorrente, tra gli Stati membri e la Commissione per l'utilizzo dei fondi comunitari in gestione concorrente. Quindi, se inviata in tempo può diventare un elemento importante dell'informazione destinata alla relazione annuale di attività, redatta da ciascuna Direzione generale relativa alla gestione dei fondi e alla dichiarazione di affidabilità del Direttore generale per quanto riguarda la legalità e la regolarità della spesa nell'ambito del bilancio comunitario.

Il processo di elaborazione di sintesi annuali è di per sé utile quando contribuisce a migliorare l'informazione a livello nazionale sulla gestione finanziaria dei Fondi comunitari. Le misure correttive che ne risultano e le migliori procedure di gestione permetteranno in futuro ulteriori miglioramenti al riguardo. L'analisi generale raccomandata (2.6.3) e la dichiarazione di affidabilità (2.9) hanno un ruolo importante per il raggiungimento dell'impatto auspicato delle sintesi annuali in futuro.

Per la Commissione le sintesi annuali potrebbero diventare una fonte importante e affidabile di assicurazione, nel caso in cui siano fornite ulteriori informazioni a valore aggiunto. Le sintesi annuali e le dichiarazioni nazionali (si veda la parte 2.8) possono avere un ruolo fondamentale in quanto assicurazione aggiuntiva dallo Stato membro quando la Commissione decide di applicare l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento 1083/2006, riducendo la propria attività di audit e facendo affidamento principalmente sullo Stato membro. Ciò dovrebbe costituire un incentivo per gli Stati membri per migliorare il valore aggiunto delle sintesi nazionali e per verificare la possibilità di elaborare annualmente una dichiarazione nazionale volontaria.

2.2. Chi redige la sintesi annuale?

Il regolamento finanziario prevede che sia ciascuno Stato membro a designare l'autorità o l'organismo ("organismo designato") che redigerà la sintesi annuale. La sintesi deve riguardare il settore di spesa interessato, in questo caso i fondi. Il regolamento finanziario richiede "una sintesi annuale" per ciascuno Stato membro. Ogni organismo designato da ciascuno Stato membro deve presentare una sintesi che riguardi sia il periodo di programmazione 2000-2006 che quello 2007-2013 per i fondi.

L'organismo designato, già esistente o di nuova nomina, dev'essere designato a livello centrale per poter procedere al coordinamento, alla raccolta e alla compilazione di tutte le informazioni pertinenti in modo coerente e nei termini stabiliti e per presentare contemporaneamente la parte relativa ai controlli e la parte relativa alle dichiarazioni.

L'organismo designato deve essere un organismo responsabile di fornire l'informazione sull'affidabilità della gestione relativa all'utilizzo dei fondi dell'UE negli Stati membri. All'interno dell'organismo designato organismi diversi possono aggregare l'informazione per le revisioni contabili e le dichiarazioni corrispondenti. Il responsabile dell'organismo designato firmerà la sintesi.

Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno una struttura amministrativa federale o con poteri costituenti, la sintesi annuale deve essere redatta in conformità con le disposizioni costituzionali, amministrative e giuridiche nazionali, ma nel rispetto delle finalità generali dell'articolo 53ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario. La Commissione riceverà quindi la sintesi annuale da parte della(e) autorità competente(i) dello Stato membro, compresa un'analisi dettagliata e globale e un'indicazione sull'affidabilità generale.

Secondo lo spirito e le finalità dell'accordo interistituzionale che mira al rafforzamento della responsabilità a livello nazionale, la Commissione invita inoltre l'ente di coordinamento a livello nazionale a raccogliere e controllare i contributi ricevuti per la sintesi annuale allo scopo di garantire che il minimo di informazioni necessarie (completezza) sia fornito. Un unico invio dovrà essere fatto alla Commissione.

2.3. Quando deve essere presentata la sintesi annuale?

L'articolo 42bis delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario prevede che tutte le informazioni siano presentate alla Commissione dall'organismo designato entro il 15 febbraio dell'anno seguente l'esercizio finanziario del bilancio UE.

2.4. Come va inviata?

Per evitare più invii (per posta elettronica o posta ordinaria) la sintesi annuale (per i due periodi di programmazione) deve essere trasmessa unicamente tramite l'SFC 2007 (Sistema di gestione dei fondi nella Comunità 2007-2013). L'SFC 2007 è stato adattato per permettere di caricare e trasmettere i documenti relativi alla sintesi annuale mediante il menu "Strategic Planning/Annual Summary" ("Pianificazione Strategica/Sintesi Annuale"): una versione strutturata, con tabelle pronte che lo Stato membro deve compilare. Coloro che non hanno l'accesso possono prendere contatto con sfc2007-info@ec.europa.eu per ricevere il nome dell'amministratore nel rispettivo Stato membro.

2.5. Quale dev'essere il formato?

La sintesi annuale va presentata secondo il modello indicato nell'allegato della presente nota orientativa.

2.6. Quale dev'essere il contenuto della sintesi annuale?

La sintesi annuale deve comprendere tutte le informazioni disponibili e dare una visione complessiva dell'affidabilità ottenuta in base all'attività di audit e al processo di certificazione. Essa consta di due parti e riguarda la spesa certificata e l'attività di audit/i risultati ottenuti per l'anno precedente l'anno in cui è presentata la sintesi.

2.6.1. Spesa certificata – Parte 1

- ✓ La sintesi annuale deve presentare a livello dello Stato membro tutte le spese certificate per anno finanziario e per programma operativo, progetto di Fondo di coesione, periodo e fondo. Si noti che l'informazione richiesta concerne l'importo certificato e dichiarato dallo Stato membro alla Commissione nell'anno di riferimento N per le dichiarazioni di spesa inviate nel periodo 1.1 – 31.12 dell'anno N, senza tener conto della data in cui tali importi sono stati pagati ai beneficiari e della data in cui tali importi sono stati in seguito pagati dalla Commissione.
- ✓ Per le spese del periodo 2000-2006, la sintesi annuale deve coprire tutte le spese di cui alle dichiarazioni presentate alla Commissione entro il 31 dicembre (data del timbro postale sulla busta). Poiché le spese dichiarate sono cumulative, la spesa dell'ultima dichiarazione per l'anno precedente N-1 (ad es., 2007) dovrà essere dedotta da quella dell'ultima dichiarazione dell'anno di riferimento N (ad es., 2008), per determinare la spesa dichiarata unicamente nell'anno di riferimento.
- ✓ Per le spese del periodo 2007-2013, gli Stati membri devono confermare che la spesa certificata risultante dai loro sistemi informativi di controllo finanziario corrisponde agli importi dichiarati nell'SFC2007 entro il 31 dicembre. Eventuali differenze devono essere giustificate.
- ✓ Gli Stati membri che non sono in grado di inserire le informazioni sulle spese certificate (tabella 1.2.1) direttamente nell'SFC 2007, devono utilizzare le tabelle excel fornite nei modelli in allegato.
- ✓ L'informazione relativa a revoche, recuperi e recuperi in sospeso non deve essere fornita nella sintesi annuale e va presentata alla Commissione unicamente alla data stabilita nei regolamenti settoriali⁴.

2.6.2. Attività di audit – Parte 2

- ✓ Per l'attività di audit occorre distinguere tra l'informazione richiesta per i due periodi di programmazione: 2000-2006 e 2007-2013:
- Per il periodo 2007-2013, la sintesi annuale presentata il 15 febbraio dell'anno N+1 deve fornire una sintesi dei pareri di audit e le corrispondenti informazioni chiave, compresi i tassi di errore, desunte dalle relazioni annuali di controllo, presentate alla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per ciascun programma operativo entro il 31/12/N da ogni autorità di audit. Nei casi in cui uno Stato membro abbia solo un'autorità di audit per fondo o per tutti i fondi, la quale emetta un unico parere di audit e un'unica relazione annuale di controllo, questa informazione non è richiesta.

⁴ Entro il 31 marzo di ogni anno, per il periodo 2007-2013, articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) 846/2009 del 1° settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1828/2006 e per il periodo 2000-2006 la nota orientativa sui recuperi, pubblicata nel 2006 e la modifica del regolamento 448/2001 da parte del regolamento 1978/2006 del 22 dicembre 2006.

Inoltre, per gli audit di sistema effettuati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno N, nel caso in cui esistano risultati finalizzati per cui è già stata completata la procedura in contraddittorio tra l'organismo che effettua l'audit e quello che ne è oggetto, tutte le informazioni che possono essere considerate importanti per assicurare la legalità e la regolarità della spesa per l'anno N devono essere inserite.

La sintesi annuale non sostituisce la relazione di controllo annuale e il parere di audit firmato dall'autorità di audit per ciascun programma operativo per il 2007-2013.

➤ Per il periodo 2000-2006, la sintesi annuale presentata il 15 febbraio dell'anno N+1 deve comprendere le seguenti informazioni, che sono normalmente fornite per le riunioni annuali di coordinamento bilaterale a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁵:

- i principali risultati degli audit di sistema effettuati a norma degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 438/2001 nello Stato membro per l'anno N. Questi devono comprendere i risultati finalizzati degli audit per cui è stata completata la procedura in contraddittorio tra l'organismo che effettua l'audit e quello che ne è oggetto;
- informazioni sull'avanzamento dei controlli sulle operazioni a norma dell'articolo 10 (spese cumulate controllate in percentuale delle spese cumulate dichiarate). È necessario indicare la data della scadenza finale quando questa precede il 31 dicembre dell'anno N per i controlli di cui alla colonna "spese cumulative controllate" nella tabella 2.2
- seguito dato alle conclusioni relative ai problemi sistemici indicati nelle ultime relazioni di controllo annuali (presentato nell'anno N);
- informazione sui tassi di errore risultanti dagli audit di operazioni indicati nelle ultime relazioni di controllo annuale.

Lo Stato membro che presenta le relazioni di controllo annuali previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, relativo ai Fondi strutturali e dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, relativo al Fondo di coesione, contenenti informazioni aggregate conformi alla tabella 2.2 dell'allegato, può essere considerato in regola con i requisiti della sintesi annuale in rapporto all'attività di audit. Benché non siano tenuti a presentare una relazione annua di controllo⁶ per il periodo successivo al 31 dicembre 2008, gli Stati membri sono invitati comunque a fornire l'informazione di cui alla tabella 2.2. affinché la Commissione possa disporre dei dati più recenti.

➤ Per entrambi i periodi: La stretta collaborazione tra la Commissione e gli organismi di audit degli Stati membri ha sempre costituito un aspetto importante nel quadro di controllo integrato interno. La sua importanza è ancora cresciuta col nuovo periodo di programmazione e con l'obbligo per l'autorità di audit di fornire una relazione annuale di controllo e un parere. Come indicato nella nota orientativa sulla relazione annuale di controllo, si raccomanda di segnalare entro il 31 dicembre ogni altra informazione che si consideri importante comunicare alla Commissione. Tali informazioni possono riguardare: a) eventi successivi, b) modifiche organizzative, o c) altri punti significativi che l'autorità di audit ritiene debbano essere a conoscenza della Commissione (ad esempio risultati preliminari di audit importanti). L'autorità di audit deve basarsi sul suo giudizio

⁵ Oppure le disposizioni equivalenti per il Fondo di coesione, articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1386/2002 e nell'ambito delle modalità di coordinamento per il Fondo di coesione.

⁶ L'attività di audit per il periodo 2000-2006 effettuata dopo il 31 dicembre 2008 deve essere inserita nella dichiarazione finale destinata alla Commissione e non in una relazione di controllo annuale separata.

professionale nel comunicare gli eventi successivi rilevanti che hanno un impatto sull'affidabilità. Le stesse informazioni sono richieste per redigere la sintesi annuale (fino alla data della relazione, ovvero entro il 15 febbraio).

2.6.3. *Analisi generale*

Sebbene non si tratti di un obbligo giuridico formale ai sensi dell'articolo 53ter, paragrafo 3 del regolamento finanziario, si raccomanda che, per apportare un valore aggiunto maggiore, gli Stati membri analizzino i risultati a partire dalle informazioni fornite in entrambe le parti della sintesi annuale per determinare le implicazioni a livello dello Stato membro nel suo insieme, sottolineando le carenze sistemiche e sintetizzando le questioni trasversali e orizzontali principali, e indicando ogni ulteriore azione intrapresa o da intraprendere in conseguenza.

È nell'interesse degli Stati membri, nonché loro responsabilità, che l'analisi globale effettuata dall'organismo designato fornisca informazioni utili e metta in luce le buone prassi che possono essere comunicate a livello centrale ai diversi enti responsabili per migliorare l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo ed aumentare l'armonizzazione.

La Commissione utilizzerà tale analisi come ulteriore fonte di informazioni per la sua valutazione dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri nelle relazioni annuali di attività delle direzioni generali.

Esempi di aspetti⁷ che devono essere affrontati nell'analisi generale:

-identificazione di carenze sistemiche e spiegazione delle azioni già intraprese o in corso – le carenze sistemiche sono normalmente inerenti al sistema e possono avere relazione con la spesa. A tale riguardo devono essere risolte rapidamente mediante misure che permettano di correggere i problemi identificati. Nel caso in cui lo Stato membro decida di interrompere di propria iniziativa la presentazione di dichiarazioni di spesa provvisorie, lo dovrà segnalare. Dovrà anche indicare le azioni intraprese o da intraprendere per correggere le eventuali spese già certificate alla Commissione.

-questioni trasversali e orizzontali – particolari aspetti tematici possono interessare vari programmi operativi, ad esempio problemi informatici simili, irregolarità negli appalti pubblici, irregolarità negli aiuti di Stato. Nell'esaminare il tipo di questione trasversale o orizzontale identificata lo Stato membro deve valutarne la portata (impatto finanziario stimato delle carenze), prendere in considerazione le cause e le azioni da intraprendere in una prospettiva nazionale, ad esempio nuovi orientamenti (alle autorità nazionali, ai beneficiari), formazione, modifiche nelle procedure interne, piano d'azione nazionale, ecc.

-azioni intraprese – nel caso in cui siano state intraprese azioni per correggere le carenze che abbiano avuto un effetto positivo, va valutato a livello nazionale se tali azioni sono applicabili ad altri programmi operativi, regioni, ecc. L'identificazione delle buone pratiche e la

⁷ Sono indicate solo a scopo illustrativo e l'elenco non è né esaustivo né applicabile a tutti gli Stati membri. Ogni Stato membro deve identificare e mettere in evidenza le informazioni più pertinenti riguardanti la sua situazione.

diffusione dell'informazione sono fondamentali per migliorare il controllo interno e il coordinamento a tutti i livelli.

Altri aspetti da prendere in considerazione:

- identificare la fonte dei tassi di errore elevati e le azioni da intraprendere per correggerli
- i risultati di eventi successivi significativi, ecc., indicando se ci sono rischi per i fondi dell'UE o per il corretto funzionamento dei sistemi
- identificare le incoerenze tra gli approcci e le procedure e valutare se è necessaria un'azione o se tale azione è già stata intrapresa
- mettere in evidenza le buone pratiche e le lezioni apprese e valutare se queste si sono diffuse in altre regioni/programmi
- è necessaria una dichiarazione riguardo al fatto che non ci sono indicazioni (a conoscenza dell'ente che redige la relazione) di frodi o di conflitti d'interesse/indipendenza
- indicare se è stata utilizzata una chiusura parziale e quali sono i vantaggi/svantaggi (se del caso)
- indicazioni di possibili rischi per la chiusura e le azioni intraprese
- utilizzo di costi semplificati nei programmi sottoposti ad audit nel periodo di riferimento e quali sono i vantaggi e gli svantaggi (se del caso)
- indicare le misure correttive messe in atto dalle autorità locali in seguito a interruzioni o sospensioni di pagamenti da parte della Commissione e/o riserve espresse nelle relazioni annuali di attività delle direzioni generali dell'anno precedente, oltre che impatto di tali questioni sulle conclusioni generali espresse dagli Stati membri.

Una visione globale della gestione dei fondi dell'UE comporta un valore aggiunto sia per lo Stato membro che per la Commissione. I lati positivi per gli Stati membri sono costituiti dalla conoscenza di quali sono i rischi e dove si trovano e una maggiore affidabilità e responsabilità del processo. Ciò può portare a ulteriori miglioramenti nei sistemi di gestione e di controllo, ad una maggiore efficienza, ad una riduzione delle irregolarità e, in ultima analisi, dei tassi di errore.

2.7. La sintesi annuale deve comprendere i programmi INTERREG e l'obiettivo di cooperazione territoriale europea?

L'obbligo disposto dall'articolo 53ter, paragrafo 3 del regolamento finanziario si applica a tutti i programmi, compresi INTERREG e l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE). Poiché il primo anno l'esercizio delle sintesi annuali ha avuto carattere transitorio, i programmi INTERREG e CTE sono stati esclusi. In seguito, poiché gli Stati membri hanno una migliore comprensione di ciò che la Commissione si aspetta da questa azione le sintesi annuali devono essere presentate anche per i programmi INTERREG e CTE dagli Stati membri capofila, come definiti qui di seguito.

Lo Stato membro che deve fornire le informazioni di cui alla parte 1 della sintesi annuale è quello in cui ha sede l'autorità di pagamento per i programmi INTERREG 2000-2006 o l'autorità di certificazione per i programmi CTE 2007-2013. Lo Stato membro che deve fornire le informazioni di cui alla parte 2 della sintesi annuale è quello in cui è situata la sede dell'ente responsabile per il coordinamento della relazione di cui all'articolo 13 del

regolamento (CE) n. 438/2001 per i programmi INTERREG III e lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di audit per i programmi CTE. È quindi possibile che le informazioni per la parte 1 della sintesi annuale siano fornite da uno Stato membro e le informazioni per la parte 2 da un altro Stato membro, a meno che vi sia un accordo che uno Stato membro abbia la responsabilità globale per sottomettere entrambe le parti.

Si noti che le informazioni sui programmi INTERREG e CTE sono indicate separatamente nelle tabelle e non sono registrate come parte del FESR.

2.8. Qual è il collegamento tra la sintesi annuale e le dichiarazioni nazionali⁸ presentate su base volontaria?

La presentazione di una sintesi annuale costituisce un obbligo giuridico formale a norma dell'articolo 53ter, paragrafo 3 del regolamento finanziario, e non può essere sostituita da una dichiarazione nazionale. Tuttavia la Commissione esaminerà con uno Stato membro che proponga di presentare una dichiarazione nazionale volontaria le modalità riguardanti il contenuto della sintesi annuale per evitare una duplicazione e ridurre gli oneri aggiuntivi non necessari.

2.9. Elementi aggiuntivi

Gli Stati membri sono invitati a considerare la possibilità di rafforzare la sintesi annuale indicando un livello globale di affidabilità relativo all'utilizzo dei fondi comunitari, riaffermando in tal modo la loro responsabilità relativa a tale utilizzo.

Nel caso in cui uno Stato membro decida in questo senso, esso potrà anche disporre che la sintesi annuale sia sottoposta all'audit di un organismo indipendente, il che accrescerà l'attendibilità della sintesi annuale e l'affidabilità che la Commissione potrà trarne.

A titolo di esempio si suggerisce la seguente formulazione per l'affidabilità globale:

In base ai risultati della certificazione di spesa e delle sintesi di audit di cui sopra, il sottoscritto ritiene che per l'anno che termina il 31 dicembre 20.. i sistemi di gestione e di controllo per le misure strutturali _____ stabilite per il periodo di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 siano stati conformi alle disposizioni regolamentari applicabili e abbiano funzionato efficacemente, così da fornire una ragionevole garanzia della correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e, di conseguenza, della legalità e della regolarità delle relative operazioni.

(aggiungere se necessario)

ad eccezione di:

1.....,

2....., ecc

⁸ Per informazioni si veda il parere n.6/2007 della Corte dei conti europea.

Il sottoscritto può confermare che sono in corso le azioni indicate di seguito per correggere le eccezioni di cui sopra.

Modello della sintesi annuale che l'autorità incaricata a livello centrale dallo Stato membro deve presentare entro il 15/02/N+1, per l'anno finanziario N

Il sottoscritto,, rappresentante del (organismo) designato da..... (paese) a norma (riferimento all'atto giuridico di nomina) per presentare la sintesi annuale delle azioni strutturali e del Fondo europeo per la pesca ("i fondi") dichiara che:

1. Spesa certificata nell'anno 20.....

1.1 per il periodo di programmazione 2007-2013

a) tutte le spese sono state dichiarate via SFC 2007 nell'anno 20...dalle autorità di certificazione e sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Il sottoscritto conferma che la spesa registrata nei sistemi informativi nazionali di controllo finanziario corrisponde agli importi indicati nell'SFC 2007, ad eccezione delle seguenti differenze:

Programma	Importo	Giustificazione
-----------	---------	-----------------

1.2 per il periodo di programmazione 2000-2006

a) tutte le spese comprese nelle tabelle 1.2.1 e 1.2.2 qui di seguito sono state dichiarate nell'anno 20.. dall'autorità di pagamento come conformi agli obiettivi fissati in ciascuna decisione della Commissione che approva il programma o il progetto relativo, nonché conformi al regolamento (CE) n. 1260/1999 relativo ai Fondi strutturali, e al regolamento (CE) n. 1164/1994 relativo al Fondo di coesione;

Tabella 1.2.1 – 2000-2006 Spesa certificata⁹ e dichiarata alla Commissione nell'anno 20..... per i Fondi strutturali (importi non cumulativi in euro)

FORMATO EXCEL

⁹ Le colonne nella tabella sono le stesse dell'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione.

Programma operativo	Totale effettivamente pagato14 e spesa ammissibile certificata				
	Pubblico		Privato	Spesa totale	
	Comunitario	Altro			
PO1 FESR (numero CCI)					
PO2 FESR (numero CCI)					
PO1 INTERREG (numero CCI)					
PO2 INTERREG (numero CCI)					
PO1 FSE (numero CCI)					
PO2 FSE (numero CCI)					
PO1 FEOGA (numero CCI)					
PO2 FEOGA (numero CCI)					
PO1 SFOP (numero CCI)					
PO2 SFOP (numero CCI)					
....					
Totale generale FESR					
Totale generale INTERREG					
Totale generale FSE					
Totale generale FEOGA					
Totale generale SFOP					
Totale generale					

Tabella 1.2.2 – 2000-2006 Spesa certificata e dichiarata alla Commissione nell'anno 20..... per il Fondo di coesione (importi non cumulativi in euro)

Progetto	Totale spesa certificata (finanziamento pubblico e privato)
Progetto1 FC (numero CCI e titolo)	
Progetto2 FC (numero CCI e titolo)	
....	
Totale generale FC	

2. Attività di audit nell'anno 20....

Le informazioni riportate nelle sezioni 2.1 e 2.2 qui di seguito costituiscono una sintesi completa e accurata dell'attività di audit e delle valutazioni fornite dalle autorità di audit interessate.

2.1 per il periodo di programmazione 2007-2013

Tabella 2.1.1. – 2007-2013 Sintesi dei pareri di audit ¹⁰

Programma operativo	Parere di audit (senza riserve/con riserve/ giudizio avverso / rinuncia a esprimere un parere ¹¹)	Riserve sostanziali	Quantificazione delle carenze/ irregolarità	Misure adottate (per i problemi sistemici)	Tassi di errore (risultanti da audit di operazioni)
PO1 FESR/FC (numero CCI)					
PO2 FESR/FC (numero CCI)					
PO1 CTE (numero CCI)					
PO2 CTE (numero CCI)					
PO1 FSE (numero CCI)					
PO2 FSE (numero CCI)					
PO1 FEP (numero CCI)					
PO2 FEP (numero CCI)					

Tabella 2.1.2 – 2007-2013 Risultati degli audit di sistema effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 20..¹²

Programma operativo	Data dell'audit	Organismi sottoposti ad audit	Conclusioni sul sistema (senza riserve / con riserve / negativo)	Riserve sostanziali	Quantificazione delle carenze/ irregolarità	Misure adottate (per i problemi sistemici)
PO1 FESR/FC (numero CCI)						
PO2 FESR/FC (numero CCI)						
PO1 CTE (numero CCI)						
PO2 CTE (numero CCI)						
PO1 FSE (numero CCI)						
PO2 FSE (numero CCI)						
PO1 FEP (numero CCI)						
PO2 FEP (numero CCI)						

¹⁰ Elenco di tutti i pareri di audit e delle informazioni corrispondenti provenienti dalle relazioni di controllo annuali pubblicate al 31 dicembre dell'anno N a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006, per l'anno 1/7/N-1 – 30/6/N (deve comprendere tutti i programmi). Nel caso in cui uno Stato membro scelga di raggruppare i programmi in un sistema comune, le informazioni possono essere fornite per gruppi di programmi e indicate di conseguenza.

¹¹ Solo per il 2009. Si veda la nota informativa sulla Relazione di controllo annuale.

¹² Per il periodo di 6 mesi successivo a quello cui si riferisce l'esercizio di audit, ovvero il periodo 1/7/N – 31/12/N, è necessario fornire le conclusioni e sostanziali risultati dagli audit finalizzati.

2.2 per il periodo di programmazione 2000-2006

Tabella 2.2 – 2000-2006 Risultati degli audit effettuati nell'anno N

Programma operativo	Data dell' audit	Sistemi di audit			Audit sulle operazioni	
		Organismi sottoposti a audit	Risultati e conclusioni principali	Misure adottate (per i problemi sistemici)	Spesa cumulativa ¹³ controllata in % della spesa cumulativa dichiarata	Tasso di errore per l'anno N-1
PO1 FESR (numero CCI)						
PO2 FESR (numero CCI)						
PO1 INTERREG (numero CCI)						
PO2 INTERREG (numero CCI)						
PO1 FSE (numero CCI)						
PO1 FSE (numero CCI)						
PO1 FEAOG (numero CCI)						
PO1 FEAOG (numero CCI)						
PO1 SFOP (numero CCI)						
PO2 SFOP (numero CCI)						
....						
Valutazione generale FC						

3. Analisi generale¹⁴

4. Dichiarazione di "affidabilità globale"¹⁵

(Firma)

Nome del funzionario

Titolo, Ente

Data

¹³ Cumulativa dall'inizio del periodo del programma.

¹⁴ Cfr. la parte 2.6.3. della nota orientativa.

¹⁵ Cfr. la parte 2.9. della nota orientativa.